

Sentenza n. 838/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 1783/2013

Repert. n. 1780/2015 del 30/05/2015

N. R.G. 1783/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1783/2013 promossa da:

[redacted] il patrocinio dell'avv. F. [redacted]
e dell'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il primo in [redacted]

- parte attrice -

contro

[redacted] C. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

[redacted] (C) [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted]

- parte convenuta -

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni E. [redacted] L. e [redacted] **SSICURAZIO-**
[redacted] in via preliminare, dichiarata l'ammissibilità di sensi e per gli effetti dell'art. 696 e
segg. C.p.c. dell'accertamento tecnico preventivo eseguito di perito industriale [redacted]
[redacted] in data 30.11.2011 (procedimento . 4835/11 RG Tribunale di Modena) ordinarsi



l'acquisizione del fascicolo relativo, con particolare riferimento all'elaborato peritale ed allegati fotografici e documentali, o quantomeno autorizzarsi la produzione di copia integrale; nel merito: in accoglimento delle domande anche ad adiuvandum per [redacted] dichiararsi ed accertarsi che l'incendio dell'autovettura [redacted] targata [redacted] è da attribuirsi esclusivamente ad un riscontrato difetto di fabbricazione o funzionale in violazione della garanzia di cui agli artt. 2490 e seguenti c.c.; dichiararsi tenuti in via contrattuale e/o extracontrattuale e comunque in via alternativa e/o solidale le convenute al risarcimento integrale dei danni subiti dalla E [redacted] Express srl nella misura di € 55.037,56 ovvero in quella diversa somma anche in via equitativa verrà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi; posto quanto sopra, dirsi tenute e condannarsi a corrispondere in via alternativa o solidale all'attrice società [redacted] Assicurazioni in via di rivalsa/ regresso la somma di € 37.600,00 erogata a titolo di indennizzo contrattuale in forza di polizza n. [redacted] con eventuale rivalutazione monetaria ed interessi; dirsi tenute e condannarsi sempre in via solidale e/o alternativa a corrispondere direttamente alla predetta attrice E [redacted] srl il residuo risarcimento danni nella misura come sopra determinata, previa deduzione della rivalsa ed accessoria spettante come sopra alla pure attrice società [redacted] di Assicurazione ed alla stessa attribuita, con vittoria di spese, competenze ed onorario, ivi comprese quelle inerenti alla procedura di accertamento tecnico preventivo oltre ivi se dovuta, cpa e rimborso spese generali come usualmente".

Conclusioni [redacted] SPA: "in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [redacted] S.p.A. per i motivi esposti in narrativa; - in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione, rigettare, comunque, le domande di risarcimento del danno formulate nei confronti di [redacted] S.p.A., in quanto infondata in fatto ed in diritto, e sfornita di prova".

Conclusioni [redacted] rigetto delle istanze delle altre parti nei suoi confronti tanto di merito che istruttorie".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione, E [redacted] e [redacted] Assicurazioni hanno dedotto che la prima sarebbe stata proprietaria di un'autovettura [redacted] modello [redacted] targata [redacted] del presso di € 47.000,00, la quale sarebbe andata integralmente distrutta a causa di un incendio scaturito dal vano motore in data 8 luglio 2009 mentre stava percorrendo l'autostrada A1 nel tratto Reggio Emilia - Modena. Ritenendo che l'occorso fosse riconducibile ad un pericolosissimo difetto di fabbricazione, peraltro già conosciuto dalla casa produttrice, le parti attrici

G
U
R
T
I



hanno chiesto che fosse riconosciuto un indennizzo pari a € 37.600,00 corrisposto a E da Assicurazioni, mentre la prima ha anche chiesto il risarcimento dei danni riportati relativamente ai beni in quel momento custoditi sul veicolo nonché a quelli relativi al fermo tecnico del bene (acquisto altro veicolo). In ragione di ciò ha citato in giudizio spa e spa quest'ultima quale venditrice dell'autovettura distrutta.

alia spa ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando come essa non sarebbe affatto produttrice di detto veicolo, notoriamente costruito da ; nel merito ha anche contestato l'esistenza del vizio di costruzione in quanto non sarebbe identificabile alcun grave difetto costruttivo anche alla luce della sostanziale inconcludenza dell'accertamento tecnico preventivo svolto, contestando anche la debenza delle singole voci di danno pretese.

preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di P e di quello di Reggio Emilia dal momento che la vettura è stata acquistata a che costituisce anche il foro della convenuta e quello dove è sorta la obbligazione, in alternativa al Tribunale di Roma per non conseguente inammissibilità della disposta ATP; inoltre, la parte ha anche eccepito l'esistenza di un conflitto tra gli attori ed il loro legale, la decadenza dalla garanzia in assenza di prova della valida richiesta danni inviata negli otto giorni dalla loro scoperta, l'assenza di interesse da parte di , già integralmente risarcita dalla propria assicurazione; inoltre, la responsabilità per prodotto difettoso dovrebbe essere esclusivamente fatta valere nei confronti del venditore, mentre il valore del veicolo doveva ritenersi di molto inferiore al prezzo stimato ed all'indennizzo erogato allo stesso modo dei beni mobili ivi contenuti. La parte non ha nel proprio atto introduttivo formulato analitiche conclusioni.

2.- In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da . Essa risulta infondata dal momento che, nel caso in esame, oggetto del presente giudizio è costituito dall'azione di risarcimento del danno a seguito della distruzione del veicolo, con la conseguenza che, in tema di responsabilità extracontrattuale, concorre anche il foro del luogo ove è sorta l'obbligazione che, per asserzione di parte attrice e della docu-

GIURETT



mentazione depositata (dichiarazione di avvenuto incendio, doc. 2 parte attrice in cui si afferma che l'incendio è avvenuto nella corsia sud dell'A1 al km 150, ovvero poco dopo l'uscita per Reggio Emilia e prima delle deviazione per l'A22), risulta essere nel circondario del presente Tribunale. Peraltro, la relativa eccezione deve anche essere dichiarata inammissibile in quanto la parte non ha provveduto di contestare la dedotta competenza sotto il profilo del *locus commissi delicti* invocando la genericità delle asserzioni sul punto da parte dell'attrice.

Ciò premesso, occorre ora analizzare il difetto di legittimazione passiva in capo a [redacted] che non sarebbe affatto il produttore del veicolo realizzato dalla diversa società tedesca [redacted]

Sul punto, non si può non rilevare che, se le eccezioni sollevate dalla parte sono corrette, difetterebbe in capo a [redacted] ogni *ius postulandi* dal momento che la procura versata in atti dell'8 gennaio 2001 così testualmente dispone: "*i sottoscritti [redacted] ... e [redacted] .. quali rappresentanti pro tempore della [redacted] .. nominano e costituiscono gli avvocati ... [redacted] . Dunque ammesso che [redacted] sia entità giuridicamente distinta rispetto a [redacted] nel presente giudizio si è costituita la prima attraverso un legale che ha in realtà ricevuto procura dalla seconda: ciò costituisce elemento già di per sé sufficiente per ritenere che, per stessa ammissione della parte, ad una diversità giuridica non corrisponda invece alcuna differenza sostanziale. Inoltre, dalla documentazione di parte E [redacted] emerge chiaramente che in data 10 giugno 2010 è stata la stessa società (" [redacted] [redacted] segnalare al cliente E [redacted] la necessità di "aggiornamento della centralina di gestione del motore" (doc. n. 4); con altra comunicazione è stata sempre [redacted] ancora una volta qualificatasi come "A [redacted] ", a indirizzare ad E [redacted] avviso relativa alla "azione di richiamo nr. [redacted] per la "sostituzione del relè ventilatore supplementare Veicoli [redacted] od. [redacted] , precisando che "esiste la possibilità che il relè del ventilatore del climatizzatore in diverse condizioni di funzionamento (ad es. alta temperatura esterna, elevata temperatura motore, funzionamento continuo climatizzatore) possa surriscaldarsi" con il rischio che "che le piste del circuito stampato, le saldature e i componenti all'interno del relè subiscano sovraccarichi e causino un corto-*

GURIT



circuito o danni dovuti a bruciatura" (doc. n. 12).

Alla luce di tutte le condizioni che precedono, si può trarre la chiara percezione che, sin dal momento del richiamo del veicolo e della fase pre contenziosa, [redacted] si sia esposta direttamente nei confronti degli odierno attori assumendosi, anche per conto della produttrice, obblighi ed oneri inerenti esattamente gli interventi manutentivi straordinari di competenza proprie della casa madre giungendo anche ad interloquire con gli acquirenti dei veicoli sui possibili rischi connessi alla loro costruzione e imponendo di fatto il richiamo di essi: attraverso un simile inequivoco comportamento, essa ha ingenerato nelle controparti un legittimo affidamento in ordine all'assunzione da parte di [redacted] spa della gestione dei problemi tecnici evidenziati, e tale affidamento non può essere in questa sede frustrato pena un'irragionevole compressione della buona fede e dell'apparenza realizzatasi. In altri termini, la condotta tenuta da parte di [redacted] deve essere univocamente interpretata quale forma concludente di rappresentanza della costruttrice che determina, proprio sulla base del generale principio di apparenza, la sua piena legittimazione processuale.

Ciò precisato, ritiene il Tribunale che in tutta la vicenda rimane un fondamentale interrogativo, ovvero come sia possibile che una vettura, pacificamente costruita come mezzo di trasporto, possa, nel corso del suo normale utilizzo, causare un incendio che la distrugga completamente. Come è evidente, l'incendio costituisce evento talmente eccezionale nel corso della normale utilizzazione del veicolo da determinare una sorta di inversione dell'onere della prova in capo al produttore il quale, proprio in ragione di questo iato tra la normalità e l'eccezionalità ed alla luce degli obblighi contrattuali assunti, dovrà spiegare il motivo per cui un bene che, di norma, non dovrebbe prendere fuoco nemmeno a seguito di un incidente, senza alcun apparente motivo produca esso stesso l'incendio lamentato. Parte convenuta si è limitata solamente a negare l'esistenza del difetto di costruzione, senza tuttavia mai chiarire, da un punto di vista tecnico, a cosa ciò potesse essere ricondotto, dimenticandosi che essa stessa commercializza detti beni e, per ciò solo, dovrebbe avere la piena contezza di tutte le sua caratteristiche tecniche e di sicurezza.

In questo contesto, il CTU ing. [redacted] ha concluso nel senso di ritenere

GIUDIZIO



“assolutamente plausibile la compatibilità tra l'incendio che ha coinvolto il veicolo e i difetti evidenziati da [redacted] (pag. 4); dalla risposta di [redacted] alle richieste di chiarimenti del CTU è stato confermato come il veicolo per cui è causa è stato sottoposto “alle segnalazioni azioni di richiamo [redacted] aggiornamento centralina gestione motore con software [redacted] ed alla azione [redacted] Sostituzione relè ventilatore supplementare [redacted] la sostituzione del relè esclusivamente a scopo preventivo” e su tali basi il consulente è giunto a ritenere la riconducibilità causale dell'evento alle dette segnalazioni di azioni di richiamo. Sebbene formulate in maniera alquanto apodittica, le conclusioni del consulente devono essere integralmente confermate ove si consideri che è stata proprio [redacted] ad ammettere l'esistenza di specifici malfunzionamenti relativi proprio al veicolo acquistato da [redacted] ciò, infatti, rende “più probabile che non” (alla luce del principio eziologico utilizzabile in sede civile) che l'incendio sviluppatosi, data la sua assoluta straordinarietà, sia dovuto a difetti di funzionamento del sistema interno del veicolo, conosciuto dalla casa madre ed oggetto dei documentati richiami: nello specifico, i maggiori indizi di colpevolezza si incentrano sul relè del ventilatore che, per stessa ammissione di [redacted] poteva produrre, in determinate circostanze, un aumento della temperatura del motore stesso e, conseguentemente, il rischio di innesco di incendio di esso e del veicolo.

Da ciò deriva il riconoscimento in capo a [redacted] della responsabilità per la perdita del veicolo.

Diverse sono le conclusioni in ordine alla posizione della concessionaria [redacted]. Infatti, è pacifico come la stessa si sia limitata a vendere detto veicolo; con la conseguenza che, risalendo il vizio che portato all'incendio dell'autovettura ad un difetto strutturale, sulla convenuta non potranno fare carico le conseguenze negative derivanti dalla perdita del bene. Alla luce di ciò, deve anche ritenersi che sebbene del tutto correttamente parte attrice abbia invocato la garanzia per i vizi nei confronti del proprio venditore, essa è risultata sostanzialmente svuotata di significato, proprio perché anche la venditrice, stante la natura occulta del vizio direttamente riconosciuto dalla casa madre, non poteva avere alcun potere di intervento su di essa, con conseguente implicita prova dell'inesistenza ed impos-

GIUDIZI



sibilità di un suo specifico obbligo contrattuale di garanzia.

3.- Venendo alla quantificazione dei danni, è innegabile che su [redacted] dovrà far carico l'obbligo di risarcire il danno causato alla parte attrice relativo al valore del bene al momento del sinistro che il Consulente ha valutato in € 37.000,00 (pag. 5).

Con riguardo poi al risarcimento del c.d. "fermo tecnico", come è agevole dedurre dal fatto che parte attrice si è immediatamente attivata per l'acquisto di nuova autovettura, si deve concludere che la stessa avesse oggettivamente la necessità di poter disporre del mezzo reso inutilizzabile con la conseguenza che per il periodo luglio - dicembre 2009 ad essa deve essere riconosciuta la somma di € 900,00 al mese (minor somma indicata dal CTU) quale risarcimento parametrato sul noleggio di altro veicolo per 5 mesi: considerando la normale chiusura nel mese di agosto, la somma totale riconoscibile ammonta ad un totale di € 4.500,00.

La teste [redacted] ha confermato che nel veicolo vi "era la dotazione standard per il nostro lavoro e cioè il navigatore, un ipod, un portatile e una macchina fotografica Nikon (che ho anche io)" sulla base della tipologie di lavoro svolto dall'attrice. Orbene, anche alla luce del giorno (8 luglio 2009) e dell'ora (14.30), si deve presumere che al momento del sinistro il veicolo [redacted] fosse stato utilizzato per adempimenti direttamente ricollegabili all'attività svolta dall'attrice con conseguente ragionevole presenza a bordo delle dotazioni riferite dall'attrice e confermate, seppur presuntivamente, dalla teste. L'importo, alla luce della documentazione di acquisto, dovrà essere cautelativamente ridotto per l'ammessa usura ad € 1.500,00.

Inoltre, dovrà essere riconosciuta anche la somma di € 580,00 come da fattura [redacted] del 3 agosto 2009 (doc. 25 parte attrice).

Con riferimento poi alle spese per l'ATP, in considerazione del fatto che nel presente giudizio, anche alla luce della presenza di altro contraddittore, l'accertamento tecnico preventivo non ha avuto ingresso anche in considerazione dell'oggettivo dubbio in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Modena a disporlo, esse dovranno essere integralmente compensate tra le parti.

4.- Le spese sostenute da E [redacted] e da [redacted] assicurazioni nel presen-

GIUDIZI



